



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Ufficio V - Ambito territoriale per la provincia di Foggia

71122 FOGGIA - Via P. Telesforo, 25 - tel. 0881/795239

e-mail: usp.fg@istruzione.it – PEC: uspfg@postacert.istruzione.it

sito web: <http://www.usfoggia.it>

Foggia, data del protocollo

Ai partecipanti alle procedure di mobilità per l'a.s. 2025/2026

Oggetto: Procedure di mobilità del personale docente per l'a.s. 2025/2026

Nel richiamare l'O.M. n. 36 del 28/02/2025 e il CCNI sottoscritto il 29/01/2025, si invitano i partecipanti alle procedure di mobilità per l'a.s. 2025/2026 ad attenersi rigorosamente alla normativa citata.

Sulla base della valutazione delle domande di mobilità degli anni scorsi, si evidenziano alcune criticità emerse.

Innanzitutto, si invitano i docenti soggetti a eventuali vincoli al rispetto dei medesimi. In proposito, la piattaforma *Istanze on-line* avvisa l'interessato della sussistenza di un vincolo.

Si precisa sin da ora che, nel caso di presentazione di domande di mobilità in violazione della normativa sui vincoli, quest'Ufficio procederà all'annullamento delle stesse senza ulteriore avviso.

Per quanto riguarda i docenti che possono presentare domanda di mobilità in virtù delle deroghe previste dall'art. 2, comma 6, del CCNI Mobilità, si ricorda che i medesimi devono necessariamente allegare la dichiarazione personale, redatta ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, di trovarsi in una delle condizioni disciplinate dalla normativa citata, nonché, nei casi di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 2, comma 6, del CCNI Mobilità, allegare la documentazione/certificazione comprovante la propria specifica situazione legittimante (a titolo esemplificativo, certificazioni relative all'invalidità e/o alla disabilità).

Non saranno ammesse dichiarazioni generiche che non consentano a quest'Ufficio di verificare la sussistenza della deroga ex art. 2, comma 6, del CCNI Mobilità. In caso di dichiarazione generica, la deroga non sarà applicabile e la domanda di mobilità sarà annullata senza ulteriore avviso.

Per maggiore chiarezza, si indica un esempio. Se un docente usufruisce della deroga ai sensi dell'art. 2, comma 6, lett. c), del CCNI Mobilità in quanto parente o affine entro il terzo grado convivente di soggetto con necessità di sostegno elevato o molto elevato, deve allegare apposita dichiarazione che specifichi quanto segue:

- 1) Indicazione della persona con necessità di sostegno intensivo e allegazione della certificazione sanitaria attestante la necessità di sostegno intensivo;
- 2) Indicazione del rapporto di parentela con la persona con necessità di sostegno intensivo;
- 3) Indicazione del decesso, della mancanza o delle patologie invalidanti del coniuge/parte di un'unione civile/convivente di fatto, del padre, della madre, dei figli, dei fratelli e delle sorelle della persona con necessità di sostegno intensivo (in altri termini, di tutti i soggetti individuati in via prioritaria dall'art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151/2001);
- 4) Indicazione della convivenza con la persona con necessità di sostegno intensivo;
- 5) Specificazione della fruizione dei riposi e permessi previsti dall'art. 42 del d.lgs. n. 151/2001.

In proposito, si ricorda che il Ministero ha predisposto un apposito modello per la dichiarazione in esame, qualificato come Allegato G. Il modello è reperibile nella pagina del sito istituzionale del Ministero dedicata alle procedure di mobilità per l'a.s. 2025/2026.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Ufficio V - Ambito territoriale per la provincia di Foggia

71122 FOGGIA - Via P. Telesforo, 25 - tel. 0881/795239

e-mail: usp.fg@istruzione.it – PEC: uspgf@postacert.istruzione.it

sito web: <http://www.usfoggia.it>

I docenti appartenenti ad una delle categorie di cui all' art. 2, comma 6, del CCNI Mobilità beneficiano della deroga a condizione che abbiano espresso come prima preferenza il Comune ove risulti domiciliato il soggetto a cui ricongiungersi o da assistere. Il docente mantiene il diritto anche nel caso in cui prima del predetto Comune siano indicate una o più istituzioni scolastiche comprese in essi.

Il Comune di residenza degli assistiti, dei figli minori di sedici anni o del genitore ultrasessantacinquenne può essere indicato a condizione che essi, alla data di pubblicazione dell'O.M. sulla mobilità, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi. La residenza deve essere documentata con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel d.P.R. n. 445/2000; nella dichiarazione personale dovrà essere indicata la decorrenza dell'iscrizione anagrafica.

In assenza di posti richiedibili nel Comune ove risulti residente il soggetto a cui ricongiungersi o da assistere è obbligatorio indicare il Comune viciniore a quello di residenza del soggetto con posti richiedibili ovvero una scuola con sede di organico in altro Comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel Comune di residenza del soggetto.

L'indicazione della preferenza per il Comune di ricongiungimento/assistenza è sempre obbligatoria. La mancata indicazione del Comune preclude la possibilità di accoglimento della domanda da parte dell'Ufficio competente. In tal caso, la domanda di mobilità sarà annullata dall'Ufficio senza ulteriore avviso.

Per i beneficiari degli artt. 21 e 33, comma 6, della legge n. 104/1992 le condizioni che disciplinano l'espressione della preferenza finora descritte devono intendersi riferite al proprio Comune di residenza.

Si ricorda che i docenti abilitati immessi in ruolo per surroga dopo l'01/09/2024 e assegnati esclusivamente alla provincia devono presentare domanda di mobilità per conseguire la sede di titolarità.

Si invitano tutti i docenti interessati alla massima precisione nella presentazione delle domande di mobilità e della documentazione allegata, anche alla luce delle rettifiche apportate da quest'Ufficio alle domande negli anni scorsi.

Nell'indicazione del servizio pre-ruolo, devono essere specificati la data iniziale e finale dei singoli periodi di supplenza, nonché la denominazione dell'Istituzione scolastica di servizio. In mancanza, i relativi servizi non saranno valutati.

Si rammenta che, secondo quanto previsto dalla Premessa delle Note comuni alle Tabelle dei trasferimenti e dei passaggi, il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera. È fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato: a) fino al 31/08/2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo *status* di parificate congiuntamente a quello di paritarie; b) nelle scuole paritarie dell'infanzia comunali; c) nelle scuole secondarie pareggiate.

Non è valutabile il servizio prestato nell'ambito del progetto "Diritti a scuola" (art. 5, co. 4-bis, d.l. n. 104/2013, conv. con modif. dalla l. n. 128/2013).

Sia il servizio prestato senza soluzione di continuità (lettere C e C1 della Tabella A, sezione A1) sia il punteggio aggiuntivo *una tantum* (lett. D della Tabella A, sezione A1) devono essere attestati mediante apposite dichiarazioni, contenenti tutti gli elementi necessari per consentire a quest'Ufficio la verifica della sussistenza dei punteggi. In mancanza, i punteggi citati non saranno riconosciuti.

Le esigenze di famiglia (Tabella A, sezione A2) e i titoli generali (Tabella A, sezione A3) devono essere attestati mediante apposite dichiarazioni, contenenti tutti gli elementi necessari per consentire a quest'Ufficio la verifica della sussistenza dei punteggi. Per quanto concerne i titoli generali, è necessaria la specificazione della tipologia di titolo, della data e del luogo di conseguimento, delle ore di durata e dei C.F.U. conseguiti. In mancanza, i relativi punteggi non saranno riconosciuti.

Per le domande di passaggio di ruolo e di cattedra, fatta eccezione per i posti di sostegno, è obbligatorio indicare la specifica abilitazione posseduta, nonché gli estremi del titolo (denominazione, data e luogo del conseguimento). In mancanza, le domande di passaggio di ruolo e di cattedra saranno annullate senza



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Ufficio V - Ambito territoriale per la provincia di Foggia

71122 FOGGIA - Via P. Telesforo, 25 - tel. 0881/795239

e-mail: usp.fg@istruzione.it – PEC: uspf@postacert.istruzione.it

sito web: <http://www.usfoggia.it>

ulteriore avviso. Per l'insegnamento su posto di sostegno, è necessario il possesso dell'apposito titolo di specializzazione, che deve essere specificamente dichiarato.

Per usufruire delle precedenza di cui all'art. 13 del CCNI sottoscritto il 29/01/2025, è necessaria l'allegazione di tutta la documentazione richiesta dal CCNI e dall'O.M. e della certificazione sanitaria (che non può essere oggetto di autocertificazione).

Nel caso di assistenza a genitore con disabilità, si ricorda che è stata eliminata la figura del referente unico dell'assistenza. Resta ferma la necessità di allegare la documentazione seguente: 1) certificazione sanitaria attestante la necessità di sostegno intensivo e la necessità di assistenza globale e permanente; 2) dichiarazione personale comprovante che la persona con disabilità non è ricoverata a tempo pieno presso istituti specializzati; 3) dichiarazione attestante l'aver chiesto di fruire periodicamente, nell'anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, di almeno 1 dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42 comma 5 del decreto legislativo 151/2001.

Si ricorda che la particolare condizione fisica che dà titolo alla precedenza di cui al punto IV) dell'art. 13 del CCNI sottoscritto il 29/01/2025 deve avere carattere permanente; tale disposizione non trova applicazione nel caso dei figli con disabilità.

Si invitano i partecipanti alle procedure di mobilità a monitorare lo stato della propria domanda di mobilità mediante la piattaforma *Istanze on-line* e a proporre eventuali reclami entro 10 giorni dalla notifica della convalida della domanda di mobilità all'indirizzo usp.fg@istruzione.it, con la precisazione dei propri dati anagrafici, di un recapito telefonico, del grado di scuola e delle ragioni del reclamo. Per i docenti perdenti posto, il reclamo può essere proposto entro il quinto giorno utile prima della data d'inserimento al SIDI delle domande di mobilità. I reclami tardivi non saranno esaminati in nessun caso.

Si invitano infine i partecipanti alle procedure di mobilità alla consultazione dell'O.M. n. 36 del 28/02/2025 e del CCNI sottoscritto il 29/01/2025, cui si rinvia integralmente, e si ricorda che le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti a norma delle disposizioni vigenti e comportano l'annullamento del movimento ottenuto e la restituzione alla precedente titolarità o, in caso di indisponibilità di quest'ultima, alla provincia corrispondente alla medesima (art. 3, co. 18, O.M. n. 36/2025).

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRIGENTE
Dott. Vito Alfonso